

Monitoraggio statistico degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 Componente 1 (M1C1) – Nota metodologica

I target PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede obiettivi, esigibili a livello nazionale, di:

riduzione del *disposition time* complessivo, dato dalla somma del *disposition time* nei tre gradi di giudizio, del 40% nel settore civile e del 25% nel settore penale entro giugno 2026;

riduzione dell'arretrato civile del 65% in Tribunale e del 55% in Corte di Appello entro fine 2024; del 90% in Tribunale e in Corte di Appello entro giugno 2026.

Le percentuali di riduzione sono calcolate rispetto ai corrispondenti valori del 2019 (cd *baseline*).

In base a una valutazione delle condizioni di partenza e della effettiva possibilità di raggiungimento nell'orizzonte di piano, il Ministero della giustizia ha successivamente proceduto a una declinazione degli obiettivi di riduzione del *disposition time* tra uffici di merito e di legittimità secondo i seguenti criteri:

DT Civile

Tribunale	Corte di appello	Corte di Cassazione	TOTALE
-56%	-56%	-25%	-40%

DT Penale

Tribunale	Corte di appello	Corte di Cassazione	TOTALE
-28%	-28%	0%	-25%

L'indicatore *disposition time* fornisce una stima in giorni del tempo medio atteso di definizione dei procedimenti ed è calcolato come rapporto tra il numero dei procedimenti pendenti alla fine del periodo di riferimento e il flusso dei definiti nel periodo. Ad esempio, il *disposition time* dell'anno t è dato dal rapporto tra i procedimenti pendenti al 31.12 dell'anno t e quelli definiti nell'anno t, moltiplicato per 365.

$$DT_t = \frac{Pendenti_{31.12.t}}{Definiti_t} * 365$$

L'arretrato misura il numero di procedimenti che, alla data di riferimento, non sono stati conclusi entro i termini di ragionevole durata previsti dalla legge (cosiddetti procedimenti "a rischio Pinto"): 3 anni per i procedimenti in primo grado e 2 anni per i procedimenti in appello. Ad esempio, per il Tribunale, costituiscono arretrato nell'anno t i procedimenti non ancora definiti al 31.12 che hanno una data di iscrizione antecedente al 31.12 dell'anno t-3.

Gli aggregati

Arretrato. – Per il calcolo dell'arretrato civile, i criteri adottati sono quelli derivanti dalle disposizioni di legge nazionali (legge 24 marzo 2001, n. 89, nota come "legge Pinto") e utilizzati per la produzione delle statistiche ufficiali. Pertanto, per il Tribunale, sono considerati "arretrato" tutti i procedimenti pendenti da oltre tre anni di area SICID (Affari civili contenziosi, Controversie agrarie, Controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria; Affari di volontaria giurisdizione, Procedimenti speciali e sommari), con l'esclusione della materia del Giudice Tutelare, dell'Accertamento Tecnico Preventivo in materia previdenziale (ATP) e dell'attività di "ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata".

Per la Corte di appello, sono considerati arretrato tutti i procedimenti pendenti da oltre due anni.

Disposition time civile. – I criteri richiesti dalla Commissione europea sono quelli adottati dalla stessa Commissione per la predisposizione del rapporto “EU Justice Scoreboard” ed elaborati dalla Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (Cepej). In base a tali criteri sono considerati solo i “procedimenti contenziosi” (cd “civil and commercial litigious case”).

Secondo questa classificazione, per il Tribunale, l’aggregato di riferimento include i procedimenti relativi ai seguenti ruoli: Affari civili contenziosi con l’esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali, Controversie agrarie, Controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria (inclusi gli speciali e gli ATP). Sono invece esclusi i ruoli degli Affari di volontaria giurisdizione, dei Procedimenti speciali e sommari, nonché le procedure esecutive e concorsuali con l’eccezione delle istanze di fallimento. Si evidenzia che il Ruolo Affari civili contenziosi include, conteggiandoli nella relativa materia, anche i procedimenti trattati con rito sommario di cognizione ex art. 702 bis, che pertanto sono considerati nell’aggregato.

Per la Corte di appello, l’aggregato di riferimento include i procedimenti relativi ai seguenti ruoli: Affari civili contenziosi, con l’esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali, Controversie agrarie e Controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria. Sono escluse le altre tipologie di procedimento, con l’unica eccezione dei procedimenti di Equa riparazione che vanno considerati nell’aggregato.

Disposition time penale. – I criteri richiesti dalla Commissione europea coincidono con quelli utilizzati per le statistiche ufficiali nazionali. In base a questi criteri, per il Tribunale, sono considerati i procedimenti relativi alle sezioni gip-gup autore noto (mod.20 registro generale degli uffici del giudice per le indagini preliminari presso i tribunali), dibattimento I grado (mod.16 registro generale dei tribunali in composizione collegiale e monocratica), dibattimento II grado (mod.7 bis registro delle impugnazioni davanti ai tribunali in composizione monocratica) e assise (mod.19 registro generale delle Corti di assise). Sono pertanto escluse le decisioni interlocutorie del Gip, i procedimenti di competenza del Tribunale del riesame e i procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione.

Per la Corte di appello, l’aggregato di riferimento è dato dai procedimenti relativi alle sezioni ordinaria, assise e minorenni (mod.7 registro generale delle Corti di appello e Corti di assise d’appello).

Il monitoraggio

Il monitoraggio fornisce un quadro di sintesi a livello nazionale e per gli uffici di primo e di secondo grado il dato, distinto per sede, dell’andamento dell’arretrato civile, del *disposition time* e delle pendenze civili e penali. Per ciascun indicatore sono riportati i valori assoluti e le variazioni rispetto al 2019 (baseline).

I dati sono diffusi secondo il seguente calendario:

Calendario delle diffusioni

Indicatore	Dettaglio	Periodo di riferimento	Data di diffusione
arretrato civile	dato nazionale e dato di sede – Tribunale e Corte di appello	I trimestre	entro giugno
		II trimestre	entro settembre
		III trimestre	entro dicembre
		IV trimestre	entro marzo
pendenze civili e penali	dato nazionale e dato di sede – Tribunale, Corte di appello e Corte di cassazione	I trimestre	entro giugno
		II trimestre	entro settembre
		III trimestre	entro dicembre
		IV trimestre	entro marzo
<i>disposition time</i> civile e penale	dato nazionale e dato di sede – Tribunale, Corte di appello e Corte di cassazione	I semestre	entro settembre
		anno	entro marzo

Fonti

Settore civile, Tribunale e Corte di appello: Datawarehouse della Giustizia Civile (DWGC)

Settore penale, Tribunale e Corte di appello: modelli trimestrali estratti dagli uffici giudiziari dai registri informatizzati e comunicati alla DGStat.

Corte di Cassazione: Data Base SIC civile e penale. (Elaborazioni dell'Ufficio di statistica della Corte di Cassazione)